



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

DI E. ROMAGNA

SEZIONE 1

riunita con l'intervento dei Signori:

- IOFFREDI ANTONELLA Presidente
- TRUFFELLI MAURIZIO Relatore
- TORSELLO BARBARA Giudice
-
-
-
-

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 1272/2014 depositato il 08/05/2014

- avverso la pronuncia sentenza n. 155/2013 Sez:13 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di BOLOGNA contro:

proposto dall'appellante:

difeso da:

Atti impugnati:

AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 33 PUBBLICITA' 2011

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 1272/2014

UDIENZA DEL

11/06/2018 ore 09:30

N°

1561/18

PRONUNCIATA IL:

11 GIU. 2018

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

15 GIU. 2018

Il Segretario

segretario

Niccolino Iacovaccio



FATTO

La società srl ha presentato ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Bologna avverso accertamento emesso dalla società , delegata alla riscossione dell'imposta sulla pubblicità per il Comune di , con il quale veniva contestata l'omessa denuncia e l'omesso pagamento dell'imposta sulla pubblicità relativa all'esposizione di un sagomato illuminato nella piazza del Comune di per quattro serate nell'anno 2011.

La Commissione tributaria provinciale adita respingeva il ricorso, ritenendo l'accertamento *"corretto e rispettoso del dettato legislativo e del regolamento del Comune di Imola"*.

Avverso tale pronuncia propone appello la società srl contestando la *"nullità dell'avviso di accertamento per violazione dell'art. 16 d.Lgs 472/1997 - omessa indicazione di mezzi probatori, criteri adottati e minimi edittali"*

ed *"errata e falsa applicazione dei criteri previsti dal Regolamento imposta comunale sulla pubblicità vigente nel Comune di "*, concludendo per la integrale riforma della sentenza.

Si costituisce la società controdeducendo a tutte le doglianze sollevate dall'appellante, in quanto destituite di fondamento, concludendo per la conferma dell'impugnata sentenza.

DIRITTO

L'appello proposto dalla società srl non è accoglibile.

Le motivazioni esposte dall'appellante, in parte riprese da quelle svolte in primo grado, non contengono, nel merito, valide censure alla sentenza impugnata, tali da inficiarne la fondatezza.

Le motivazioni espresse dai primi giudici nell'impugnata sentenza sono pertanto pienamente condivisibili e scevre da censure, avendo preso in esame tutte le motivazioni addotte dalla ricorrente.

Quanto alla presunta violazione dell'art. 16 d.Lgs 472/97 - omessa indicazione di mezzi probatori, criteri adottati e minimi edittali, l'obbligo di motivazione dell'atto deve essere interpretato in correlazione al tributo richiesto, come sostenuto dalla Cassazione, che ha affermato essere adempiuto tale obbligo *"... quando la motivazione, ancorchè sommaria e semplificata, sia tale da esternare le ragioni del provvedimento e consenta un'adeguata difesa"* (sentenza n.12791/2006), circostanza inenunciabile anche nel caso in esame, ove l'avviso di accertamento riporta tutti gli elementi richiesti dalla normativa, mettendo in condizione il contribuente di articolare le sue difese. A ciò aggiungasi la chiara disposizione dell'art. 156 c.p.c. secondo il quale *"La nullità non può mai essere pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo cui è destinato"*.

Quanto alla sanzione comminata per l'omessa presentazione della dichiarazione prescritta, nell'atto impugnato viene analiticamente descritta la sua applicazione, per cui il contribuente è stato posto nella condizione di conoscere la pretesa tributaria.

Quanto all'errata e falsa applicazione dei criteri previsti dal Regolamento imposta comunale sulla pubblicità del Comune di , la sentenza si appalesa corretta sia nel riconoscimento della decorrenza *ex lege* della pubblicità (1° gennaio dell'anno in cui è stata accertata la violazione), sia della determinazione dell'ammontare dell'imposta dovuta, aderente alle tariffe stabilite dal Regolamento comunale, in relazione al mezzo pubblicitario utilizzato e alla fattispecie omissiva.

In particolare sulla decorrenza della pubblicità dall'inizio dell'anno in cui viene accertata, si è espressa anche la Cassazione, che ha riconosciuto a tale presunzione il carattere assoluto *iuris et de iure*, che non ammette prova contraria (sentenza n. 13467/2002).

Quanto alla pretesa riduzione della tariffa al 50%, la stessa compete solo per pubblicità relative a particolari manifestazioni (politiche, sindacali, culturali, sportive, filantropiche, religiose ecc.), che nel caso in esame non ricorrono.

Per quanto *infra* esposto, ogni altra motivazione assorbita, questo Collegio respinge l'appello proposto e per l'effetto conferma l'impugnata sentenza.

Le novellate disposizioni sugli artt. 92 e 96 c.p.c. e i chiari pronunciamenti della Corte Costituzionale (sentenza n. 274/2005) e della Cassazione a sezioni unite (sentenza n.20598/2008), portano a riconoscere, *"in conformità ai canoni del giusto processo ed effettività del diritto di difesa, di gravare il soccombente del costo economico della lite"*.

P.Q.M.

La Commissione Tributaria Regionale di Bologna, sezione n. 1 respinge l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza.

Condanna parte soccombente al pagamento delle spese del grado di giudizio, che liquida in € 1.060,00 oltre accessori di legge, se dovuti.

Così deciso in Bologna, 11 giugno 2018

Il Giudice estensore



Presidente